

COMUNICATO UFFICIALE N. 30 Anno Sportivo 2015/2016 – Roma, 7 ottobre 2015

Il Segretario Generale comunica l'avvenuto deposito del seguente provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

Giudice Sportivo Nazionale

Decisione

prot. n. 5095 anno sportivo 2015/2016

In merito all'istanza dell'atleta Eleonora Manelli del 2 settembre 2015 tesa allo scioglimento dal vincolo a titolo gratuito ex art. 27 comma 3 lett. a del Regolamento Organico dall'associato A.S.D. Roma Capitale hockey Femminile, il Giudice Sportivo Nazionale, all'esito dell'esame della documentazione e dell'istanza dell'atleta, osserva quanto segue.

Con istanza del 2 settembre 2015, l'atleta chiedeva di poter ottenere lo svincolo sportivo a titolo gratuito per omessa iscrizione dell'Associato al campionato di competenza.

L'istanza era corredata dall'attestato di corresponsione del diritto di registrazione dello scioglimento del vincolo, dalla ricevuta di spedizione della raccomandata nei confronti del sodalizio di appartenenza,

La società A.S.D. Roma Capitale Hockey Femminile non proponeva opposizione, sebbene tempestivamente notiziata, avendo ricevuto la raccomandata in data 21 settembre 2015, siccome risultante dal sito web ufficiale di poste italiane, le cui risultanze sono state stampate ed acquisite agli atti.

L'art.28 comma 4 del Regolamento Organico prevede che la mancata opposizione del sodalizio detentore del vincolo sportivo determina l'accoglimento della domanda.

Per questi motivi il Giudice Sportivo Nazionale ritenuta assorbente ogni ulteriore questione in merito, dichiara lo scioglimento del vincolo sportivo dell'atleta Eleonora Manelli.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2015.

Il Segretario Generale f.f.
Cinzia Profeta



Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Roberto Catucci

